

1

SENATO DELLA REPUBBLICA
———— XVII LEGISLATURA ————

DISEGNO DI LEGGE

n.

D'iniziativa dei senatori:

Puppato, Maturani, Bernini, Bianconi, Bignami, Bisinella, Bonfrisco, De
Petris, De Pin, Gambaro, Guerra, Montevocchi, Stefani

*Introduzione nel codice penale degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater
in materia di omicidio d'identità*

Art. 1

(Introduzione nel codice penale articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater e modifiche al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 577 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 577-bis. - (*Omicidio d'identità*) -1. Chiunque, volontariamente, cagiona al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare le caratteristiche dello stesso è punito con la reclusione non inferiore ad anni dodici.».

«Art. 577-ter. - (*Circostanze aggravanti*) - 1. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui all'articolo 577-bis sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dalla parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente.»;

«Art. 577-quater. - (*Pene accessorie*) - 1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 577-bis comporta:

- 1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- 2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.».

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale alle parole «agli articoli 600-bis,» sono anteposte le seguenti: «all'articolo 577-bis, 577-ter,».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*quater*, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354 dopo le parole "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: " 577-*bis*, 577-*ter*,".
2. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*quinqües*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 dopo le parole "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: " 577-*bis*, 577-*ter*,".

Art. 3

(Istituzione dell'Osservatorio permanente per le azioni di monitoraggio, prevenzione e contrasto in materia di omicidio d'identità, nonché linee guida all'educazione al diritto all'integrità dell'identità personale)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per le azioni di monitoraggio, prevenzione e contrasto al fenomeno, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, tenuto conto del livello cognitivo degli alunni, i temi dell'educazione alla legalità e del diritto all'integrità dell'identità personale.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.